



ASSICURAZIONE DANNI

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI
(DIP AGGIUNTIVO DANNI)

Impresa: XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto denominato : "Cyber risks"

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 09/05/2023 ed è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

XL Insurance Company SE, è una società costituita in forma di Societas Europea, operante in Italia in regime di stabilimento, tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Corso Como 17, 20154, Milano, Italia. Il numero di telefono della Rappresentanza Generale per l'Italia è: 02/859001. Il sito internet della Compagnia è: www.axaxl.com/it ; l'indirizzo email è: axaxl.italia@axaxl.com, l'indirizzo di posta elettronica certificata è: xlininsurance@legalmail.it.

La denominazione della Compagnia è XL Insurance Company SE, parte del gruppo AXA, con sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, 1 D01HP90, telefono +353 1 607 5300, +39 02 85 9001 (Rappresentanza Generale per l'Italia), indirizzo internet <https://axaxl.com/insurance/global/uk-and-ireland/ireland>. Il Contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Corso Como 17, Milano, Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del 3/1/2008 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. I.00161

L'ammontare dei fondi propri ammissibili, come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti nello stato membro d'origine, è di 2,223 Mld di Euro, di cui 314.969 mln di Euro di capitale sociale e 1,495 Mld di Euro di riserva di riconciliazione. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia (<https://axaxl.com/insurance/our-companies/xlicse>), dove sono indicati gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia.

Al Contratto si applica la Legge italiana



Cosa è assicurato?

Il Prodotto assicura tutte le perdite subite a seguito di una richiesta di risarcimento avanzata contro gli assicurati, come previsti nelle Condizioni di Assicurazione, durante il periodo di copertura o, ove applicabile, durante il periodo opzionale di notifica basata sull'asserita commissione di un atto illecito.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO ADDIZIONALE DI PREMIO

Periodo Opzionale di Notifica	Qualora il Contraente non rinnovi il presente Prodotto, avrà diritto, a fronte del pagamento del premio addizionale stabilito nella Scheda di Polizza, ad una estensione della copertura prestata dal presente Prodotto per qualunque Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante il periodo opzionale di notifica stabilito nella Scheda di Polizza, ma solo con riferimento ad Atti illeciti o Atti illeciti relativi a rapporti di lavoro asseritamente o effettivamente commessi in tempo antecedente la data di scadenza del Periodo di copertura indicato nella Scheda di Polizza. La stipula da parte della Società o degli Assicurati di una nuova copertura assicurativa per lo stesso rischio, a prescindere dalle condizioni e limiti della stessa, determina il venir meno del diritto al periodo opzionale di notifica.
--------------------------------------	--

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Il Prodotto non prevede opzioni con riduzioni di Premio.

Cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	<i>Il Prodotto non copre:</i> - perdite, perdite di profitto, domande di estorsione, sanzioni regolamentari, spese operative, costi di difesa o altra perdita patrimoniale diretta, compensi professionali o spese in generale sostenute, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per effetto di miglorie, pratica commerciale scorretta, responsabilità contrattuale, atti dolosi, garanzie finanziarie, diritti di licenza e royalties, brevetti e segreti commerciali, inquinamento, azione di un'autorità di vigilanza, casi di applicazione della "sanction limitation and exclusion clause" etc
-----------------------	---

Ci sono limiti di copertura?

La Polizza prevede un Massimale aggregato per le coperture elencate in Scheda di copertura

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	Denuncia di sinistro: Avviso scritto alla Compagnia da comunicare entro 30 giorni dalla scadenza della Polizza. In caso di atto illecito si dovrà dare avviso (i) dell'atto illecito stesso, delle possibili conseguenze e l'identità dei possibili reclamanti e (ii) richiedere espressamente la specifica copertura. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.) "Tutte le comunicazioni devono essere fatte alla Compagnia, direttamente o tramite il broker, qualora ciò sia previsto dalla Polizza, con lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata (all'indirizzo xlinsurance@legalmail.it), posta elettronica (denunciesinistri@axaxl.com, indirizzo e-mail specifico per la denuncia di sinistri)." Assistenza diretta/in convenzione: l'assicurato può contattare per assistenza la società Crawford nei casi previsti dal Contratto. Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei Sinistri. Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sul Rischio da assicurare possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si impegna a pagare l'Indennizzo all'Assicurato ai sensi e ai termini di quanto previsto dal Contratto.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. I mezzi di pagamento consentiti sono quelli previsti dalle norme di Legge di riferimento.
Rimborso	Il Contraente ha diritto al rimborso del Premio nei casi previsti dalla Legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Il Prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza.</i> La Polizza non prevede periodi di carenza. L'assicurazione può cessare, oltre che per il naturale spirare del termine di copertura, quando il Contraente o l'Assicurato fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.
Sospensione	Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, il Contratto resta sospeso dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'Assicuratore non potrà recedere dal Contratto se non in caso di mancato pagamento del Premio, salvo quanto disposto dall'articolo 1901 del Codice Civile anche in merito alla sospensione della copertura.
--	--



	<i>In caso di mancato pagamento di un qualsiasi Premio addizionale dovuto ai sensi del presente Contratto o di una sua modifica entro trenta (30) giorni dalla scadenza, l'Assicuratore non avrà alcuna responsabilità in relazione a eventuali diritti aggiuntivi che l'Assicurato avrebbe acquisito a fronte del pagamento del Premio addizionale.</i>
Risoluzione	<i>Nei casi previsti dalla legge.</i>

**A chi è rivolto questo prodotto?**

A coloro, soggetti pubblici e privati, che sono civilmente responsabili ai sensi di legge.

**Quali costi devo sostenere ?**

I seguenti costi sono a carico del contraente. Essi sono espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

- costi di intermediazione calcolati sulla media dell'intero portafoglio del Ramo di Responsabilità Civile: 18% del Premio imponibile;*
- oneri fiscali pari al 22,25%, salvo quanto previsto dall'allocatione delle aliquote della Polizza Master.*

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Alla Compagnia	Qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta potrà essere sottoposta alla Complaint Unit della Compagnia ai seguenti recapiti: Responsabile Ufficio Reclami, Corso Como, 17 20154 Milano, indirizzo email: xlinsurance@legalmail.it . La Complaint Unit è responsabile della gestione dei Reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai Reclamanti, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del Reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (Fax 06.42133206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato ad XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia e nel caso il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami" (Si rinvia al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf). L'Autorità di vigilanza nel Paese d'origine competente per i reclami è la Central Bank of Ireland. Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link: https://www.centralbank.ie/contact-us/make-a-complaint.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per tutte le controversie attinenti al contratto assicurativo.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>La Società e l'Assicuratore convengono che la decisione di ogni e qualsiasi controversia riguardante il presente Contratto, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un collegio arbitrale.</i> <i>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.